

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1976

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina » (107) (D'iniziativa dei senatori Carollo ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976 (1))

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e passim
VITALE Antonio (DC), relatore alla Commissione	2, 4
LUZZATO CARPI (PSI)	3
PINNA (PCI)	2
SANTALCO, sottosegretario di Stato per le finanze	4

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini ».

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina » (107), d'iniziativa dei senatori Carollo ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina », d'iniziativa dei senatori Carollo, Segnana, Coco, Pacini, De Carolis, Manente Comunale, Martinazzoli, Noè, Degola, de' Cocci, Della Porta, Rebecchini, Schiano, Giovanniello, Ripamonti, Cacchioli, Salerno, Pecoraro, Todini, Codazzi, Treu e Agrimi.

Prego il senatore Antonio Vitale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VITALE ANTONIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame sostanzialmente ripropone la proposta di legge n. 1844, che, approvata in sede deliberante dalla Commissione finanze e tesoro del Senato in data 16 aprile 1975 e trasmessa alla Camera, non ottenne l'approvazione definitiva per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Il provvedimento è volto ad integrare la legge 4 agosto 1975, n. 417, la quale, disponendo la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva e la riduzione della aliquota dell'imposta medesima sugli oli da semi e sulla margarina, all'articolo 4, tra l'altro, sancisce: « le prescrizioni connesse... alla aggiunta di rivelatori agli oli da semi e alla margarina... sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Conseguentemente, il secondo comma del citato articolo 4 ha abrogato le disposizioni vigenti in materia, omettendo però — per mera dimenticanza, in qualche modo comprensibile, tenuto conto della molteplicità delle leggi in vigore, emanate in tempi successivi — di elencare tra le norme da abrogare quelle relative alla sesamatura della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini. In tal modo si è venuta a creare una sperequazione di trattamento tra questi ultimi prodotti e gli oli da semi.

La proposta di legge in esame, come il precedente disegno di legge n. 1844 del Senato, tende quindi a colmare la lacuna contenuta nella legge n. 417, e si propone giustamente di eliminare gli inconvenienti di sperequazione lamentati abrogando tutte le norme concernenti la sesamatura della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini ed attribuendo al Ministro delle finanze la potestà di emanare nuove norme sull'aggiunta di rivelatori nei tre generi di prodotti suddetti, sempre nel termine di tre mesi dal-

l'entrata in vigore delle norme in discussione.

Il disegno di legge viene sottoposto alla discussione della nostra Commissione previ i pareri della 9ª e della 10ª Commissione. La Commissione industria (10ª) si è espressa in senso favorevole, con la raccomandazione, secondo il suggerimento del Gruppo comunista, che il Ministero delle finanze adotti ogni accorgimento tale da consentirgli di effettuare più incisivi controlli in materia di sofisticazioni ed adulterazioni dei prodotti. La Commissione agricoltura non ha fatto invece pervenire alcun parere, ed il relativo termine è ormai scaduto. Ritengo pertanto che la Commissione possa approvare i tre articoli ed il disegno di legge nel complesso, con la modificazione del titolo nel senso di comprendervi anche gli altri due generi di prodotti alimentari, cioè i grassi idrogenati alimentari e quelli solidi diversi dal burro e dai grassi suini; e ciò non solo per una ragione di ordine formale, che vuole fare del titolo la sintesi più fedele possibile dell'oggetto delle norme ma anche, se non soprattutto, per ovviare alle difficoltà che si riscontrano in pratica nell'opera di ricerca nella vastissima legislazione italiana, che, per essere eccessivamente frammentaria, è spesso fonte di non pochi inconvenienti anche per gli stessi operatori del diritto. Quindi, se la Commissione è d'accordo, posso presentare un emendamento di carattere tecnico, facendo inoltre nostra la raccomandazione della Commissione industria in merito alla necessità, da parte del Governo, di più incisivi controlli in materia di sofisticazioni e adulterazioni di prodotti alimentari.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che quando, nella precedente legislatura, ci occupammo del problema, da più parti vennero avanzati rilievi circa la sua opportunità. Ciò premesso, desidero osservare che quando si ripresenta un disegno di legge e si fa riferimento ad una precedente normativa, sarebbe quanto mai opportuno

6^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (29 settembre 1976)

mettere i commissari nella condizione di poter esaminare tutti i precedenti storici esistenti sulla materia, in modo che essi possano orientarsi sull'argomento trattato. Nella presente circostanza ciò non è stato possibile; e stupisce, inoltre, data la particolarità delle questioni trattate, che la Commissione agricoltura abbia fatto scadere il termine utile per l'invio del parere.

Vorrei ancora ricordare, a proposito della presentazione del disegno di legge nella passata legislatura, che in quella circostanza le nostre sollecitazioni nei confronti del Governo furono appunto quelle di effettuare maggiori controlli, anche per le polemiche sorte sulla stampa, ed a lungo protrattesi, circa alcune qualità di margarina, che provocavano — se non ricordo male — parecchi disturbi all'apparato digerente; ma, nonostante le sollecitazioni della Commissione, non riuscimmo ad ottenere una dichiarazione da parte del Governo circa i metodi che intendeva seguire al fine di offrire tutte le garanzie necessarie al consumatore, così come mi sembra debba accadere anche nella presente circostanza.

Da tutto ciò trae origine la raccomandazione della Commissione industria, e in modo specifico del Gruppo comunista, perchè il Governo appronti tutti i mezzi necessari per garantire il consumatore. Oltretutto, essendo noi, nella fascia mediterranea, paese produttore d'olio, e trovandosi il settore in crisi, avevamo osservato già che sarebbe stato opportuno cercare di allargare le maglie interpretative delle leggi comunitarie al fine di commerciare il prodotto in questione, che è assai più nutriente e vantaggioso per l'organismo.

Per queste ragioni non siamo nella condizione di esprimerci in senso favorevole nei confronti del provvedimento e, facendo nostre le considerazioni della 10^a Commissione, affermiamo la necessità che il Governo riferisca effettivamente, ed anche periodicamente, circa i rivelatori, al fine, appunto, di offrire ampie garanzie ai consumatori. Nel frattempo non possiamo che astenerci dalla votazione.

LUZZATO CARPI. Anche a nome del Gruppo socialista, concordo su quanto è stato detto a proposito della mancanza di elementi certi sulla produzione della margarina.

In effetti, una volta ne era vietato l'impiego, oggi è ammesso, ma vi sono molte perplessità su quello che la margarina può fare al nostro organismo.

C'è poi un fatto tecnico, riguardante le sofisticazioni, piuttosto rilevante: nel campo dei lubrificanti, ad esempio, si adoperano dei prodotti che vengono impiegati nei grassi minerali, qualora non vi sia immesso un rivelatore. È chiaro, quindi, che occorre una particolare attenzione nelle sofisticazioni. Mi associo, pertanto, alla richiesta di invitare il Governo a fornire precisi dettagli sui rivelatori che si intendono adottare.

Aggiungo di essere molto stupito anche io del fatto che la Commissione agricoltura non abbia espresso il proprio parere, quando sembrava di aver invece l'intenzione di esaminare il provvedimento con particolare accuratezza.

Per le ragioni di cui sopra e in attesa di conoscere l'atteggiamento del Governo, ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. A titolo informativo devo dire che la Commissione agricoltura aveva avviato la trattazione di questo argomento in sede consultiva e aveva deciso di procedere ad ulteriori accertamenti; il fatto poi che esso non sia stato successivamente riesaminato forse significa che non lo si è più ritenuto di particolare interesse, altrimenti, considerato che la nostra Commissione lo aveva posto all'ordine del giorno, la 9^a Commissione avrebbe accelerato l'espressione del parere.

Ricordo che durante la discussione svolta nella passata legislatura si convenne di approvare il disegno di legge in quanto veniva a colmare una lacuna di un precedente provvedimento legislativo. Pertanto a me sembra che, sotto questo aspetto e con tutte le cautele necessarie, il disegno di legge meriti l'ap-

6^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (29 settembre 1976)

provazione ai fini di tutelare il cittadino dalle sofisticazioni.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VITALE ANTONIO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con la richiesta di un maggior controllo da parte del Governo, ma io credo che il discorso riguardi il futuro, cioè che il Governo stesso, nell'emanare norme sull'aggiunta di rivelatori, debba usare maggior cautela e prudenza e, conseguentemente, esercitare il più incisivo controllo in conformità delle norme emanate.

L'emendamento che ho preannunciato nel corso della relazione è soltanto modificativo del titolo, nel senso di aggiungere le parole « dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini » e mira a facilitare la ricerca della legge, nelle varie raccolte, agli operatori del settore e a chiunque ne sia interessato. Prima di proporre un tale emendamento mi sono accertato che non si tratta, rispetto alla margarina, di prodotti derivati in senso tecnico-scientifico, ma addirittura di tre prodotti del tutto diversi: basta un grado più o meno intenso di idrogenazione per avere del sapone e non del grasso animale.

SANTALCO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo di aver poche cose da aggiungere a quanto già riferito dagli onorevoli senatori. Il disegno di legge fu presentato nella 6^a legislatura dai senatori Zugno ed altri ed approvato qui al Senato; il sopravvenuto scioglimento delle Camere impedì il perfezionamento dell'*iter* legislativo.

Il provvedimento oggi in discussione riproduce fedelmente il testo allora approvato dal Senato, per cui il Governo — come in quella occasione — esprime adesso parere favorevole.

In ordine al parere espresso dalla Commissione industria, il Governo si fa carico di far effettuare i più incisivi controlli per accertare eventuali adulterazioni e sofisticazioni: condividendo le preoccupazioni che qui sono

state espresse, il Governo si impegna a provvedere in merito.

Esprimo, altresì, il favore del Governo all'emendamento presentato dal relatore, che ringrazio per la sua chiara e precisa esposizione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico alimentare della margarina e dei grassi idrogenati;

l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare;

nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

È approvato.

Art. 2.

Le prescrizioni relative all'aggiunta di rivelatori alla margarina, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ogni successiva modificazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del-

6^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (29 settembre 1976)

le finanze di cui al precedente comma deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

In accoglimento della proposta del relatore, senatore Vitale, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modificazioni alle norme concernenti la produ-

zione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

Dott. GIULIO GRAZIANI